



**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI
E CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
SENZA FINI DI LUCRO**

Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale
n. 54 del 28.11.2023



INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Settori e tipologie di intervento
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Disposizioni generali

CAPO II – PATROCINI

- Art. 5 Patrocinio non oneroso
- Art. 6 Patrocinio con beneficio economico
- Art. 7 Presentazione delle domande

CAPO III – CONTRIBUTI ORDINARI

- Art. 8 Contributo ordinario
- Art. 9 Presentazione delle domande
- Art. 10 Rendicontazione e liquidazione dei contributi

CAPO IV – CONTRIBUTI STRAORDINARI

- art. 11 Contributo straordinario
- Art. 12 Presentazione delle domande
- Art. 13 Rendicontazione e liquidazione
- Art. 14 Vantaggi economici indiretti

CAPO V – CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

- Art. 15 Convenzioni
- Art. 16 Collaborazioni

CAPO VI – PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

- Art. 17 Obblighi di pubblicazione
- Art. 18 Obblighi di trasparenza



CAPO VII – VERIFICHE E REVOCHE

- Art. 19 Verifiche e controlli
- Art. 20 Revoche
- Art. 21 Norme finali e transitorie



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

1. L'Amministrazione comunale - in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione - valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative di carattere generale svolte nell'interesse della collettività.
2. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di accesso agli istituti di cui al capo II, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e dell'art. 26 del D.lgs 33/2013, regola le forme di collaborazione tra Comune ed Enti del Terzo Settore e disciplina l'istituzione di un Albo delle associazioni.
3. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici diretti ed indiretti concessi dal Comune ai soggetti associativi.
4. Il sostegno dell'Amministrazione comunale è ammesso esclusivamente nei confronti di soggetti associativi senza scopo di lucro per attività di pubblico interesse svolte nell'interesse della collettività. Sono pertanto esclusi dalla presente regolamentazione qualsiasi forma di beneficio reso a favore di persone fisiche nonché le provvidenze di carattere strettamente socio-assistenziali e i contributi alle scuole, che trovano specifica disciplina in altre fonti normative e regolamentari.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora questi si configurino come prestazioni di servizio e comportino corrispettivi specifici, per i quali vige l'obbligo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2 Settori e tipologie di intervento

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di accesso agli istituti di cui al punto 2, nonché le forme di collaborazione tra Comune e le



organizzazioni definite all'art.3.

2. Gli istituti normati dal presente regolamento sono:

- patrocínio non oneroso
- patrocínio con beneficio economico
- contributo ordinario
- contributo straordinario
- altri vantaggi economici indiretti.

3. Attraverso tali istituti, l'Amministrazione intende sostenere le attività e iniziative realizzate nei seguenti settori di intervento: sport, educazione, arte e spettacolo, cultura, beni culturali e paesaggistici, impegno civile, valorizzazione del territorio, protezione civile, natura e animali, mobilità sostenibile e ed efficienza energetica, e tutte le altre attività di interesse generale e sociale a favore della collettività.

4. Le attività e le iniziative di cui sopra, possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Art. 3 Destinatari

1. L'Amministrazione può sostenere le attività e le iniziative di cui all'art. 2.2 attraverso interventi in favore di

- enti pubblici o istituzioni pubbliche
- associazioni senza scopo di lucro
- associazioni di quartiere
- associazioni di promozione sociale
- enti del terzo settore
- fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività o iniziative in favore della comunità
- associazioni che, pur effettuando normalmente attività destinate ai propri soci, svolgano anche attività o iniziative in favore della comunità.

2. Qualora risulti vantaggioso, l'Amministrazione può altresì stipulare convenzioni, unicamente con gli enti del terzo settore, per la gestione di attività di interesse generale o il raggiungimento di obiettivi condivisi. Nell'ambito di una



convenzione, il Comune può concedere temporaneamente, a titolo gratuito o a condizioni agevolate, beni mobili ed immobili di sua proprietà, purché siano rispettati principi di coerenza, competenza, efficienza ed equilibrio economico. Per quanto non disciplinato nel presente atto si rimanda al regolamento dedicato agli immobili comunali.

3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici, i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Art. 4 Disposizioni generali

1. I provvedimenti di concessione comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate, nonché riguardo al buon andamento dell'attività proposta, compreso il rispetto della normativa vigente e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per il suo svolgimento. Qualora l'iniziativa oggetto della richiesta godesse del sostegno (tecnico o economico) di altri soggetti pubblici e privati, nella domanda di contributo o patrocinio l'associazione dovrà dare evidenza dell'entità di contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati.

2. Tutte le azioni e autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle iniziative (ad es. piano sicurezza, coperture assicurative, assistenza sanitaria, presidio strutture, certificazione impianti, licenze ecc.) sono a cura dell'organizzatore, ovvero del soggetto richiedente il patrocinio/contributo.

3. Per tutti gli interventi descritti, l'Amministrazione comunale concede l'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale ai fini di sostenere, promuovere e dare adeguata pubblicità alle attività oggetto del presente regolamento.

4. L'organizzatore appone sul materiale che promuove l'iniziativa oggetto della concessione l'apposito stemma comunale (recante la dicitura relativa al beneficio ottenuto) e ne invia copia in approvazione all'Ente prima della pubblica diffusione.

CAPO II – PATROCINI



Art. 5 Patrocinio non oneroso

1. Il patrocinio consiste nell'apprezzamento e nel pubblico riconoscimento, accordato dall'Amministrazione comunale, del valore civile, morale, educativo, culturale, sportivo o sociale delle iniziative per le quali viene concesso.
2. Il Comune può concedere il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati, i quali intendano promuovere attività e iniziative senza scopo di lucro, a beneficio della comunità, che si svolgano all'interno del territorio cittadino e, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.
3. La concessione del mero patrocinio non comporta oneri o spese a carico del Comune ed obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale – cartaceo e/o digitale – lo stemma istituzionale del Comune e l'indicazione che la manifestazione/iniziativa è effettuata con il patrocinio del Comune stesso.
4. Il patrocinio non oneroso è concesso direttamente dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento, con propria comunicazione.
5. I soggetti sprovvisti di patrocinio comunale che utilizzano abusivamente lo stemma del Comune, saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 6 Patrocinio con beneficio economico

1. Contestualmente al patrocinio è possibile richiedere l'utilizzo occasionale di spazi, strumenti o servizi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale a titolo gratuito o a tariffa agevolata.
2. L'Amministrazione non concede benefici di natura economica, per iniziative che prevedono il pagamento di un biglietto, tale da produrre potenziale valore economico aggiuntivo significativo (profitto) rispetto alle spese di realizzazione dell'iniziativa.
3. Il patrocinio con beneficio economico è concesso con deliberazione di Giunta comunale.



Art. 7 Presentazione delle domande

1. La domanda di patrocinio non oneroso deve essere presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, e inoltrata all'indirizzo di posta certificata del Comune (comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it).
2. La domanda di patrocinio con beneficio economico deve essere presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune, almeno 40 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, e inoltrata all'indirizzo di posta certificata del Comune (comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it).

CAPO III – CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 8 Contributo ordinario

1. In esecuzione dell'art. 18 della Costituzione e per stimolare ed incentivare l'aggregazione sociale, il Comune può attribuire, alle associazioni che (previa relazione) dimostrino di aver operato attivamente sul territorio attraverso azioni positive e di rilievo sociale, un contributo in denaro per la gestione delle attività ordinarie dell'organizzazione stessa.
2. Per poter ottenere contributi ordinari è necessario che l'organizzazione sia iscritta all'Albo comunale delle associazioni e che dimostri, attraverso la presentazione del proprio bilancio, la necessità di aiuti per realizzare le proprie finalità statutarie. Sono considerate ammissibili esclusivamente le domande che presentino coerenza tra richiesta economica, programmi, finalità statutarie e profili organizzativi.
3. L'entità del contributo da elargire, inteso quale quota parte delle spese sostenute dalle organizzazioni per gestire le proprie attività statutarie, è proporzionata all'incidenza sociale, culturale, sportiva e/o turistica dell'attività e non può superare, in ogni caso, le somme definite dal bilancio comunale.

Art. 9 Presentazione delle domande

1. L'avviso di concessione dei contributi ordinari viene pubblicato, di norma, annualmente, in base alle disponibilità iscritte nel bilancio comunale.
2. Nell'avviso sono indicati:



- le aree di intervento e i criteri adottati per l'assegnazione dei contributi
- l'entità massima del contributo richiedibile
- le modalità ed i termini di presentazione delle domande
- il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio, funzionale all'elaborazione delle graduatorie e alla definizione del contributo finale.

Art. 10 Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. La richiesta di liquidazione è presentata nelle modalità e nelle tempistiche definite dall'avviso di cui all'art.9.
2. La verifica finale delle spese ammissibili è effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'atto dell'adozione del provvedimento di erogazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - massimo livello di afferenza delle spese rispetto all'attività proposta
 - riconducibilità delle spese sostenute allo sviluppo dell'attività proposta, intesa come attività principale, nonché alle attività complementari, mediante specificazione della connessione con le stesse
 - documentazione di tutte le spese sostenute per gli acquisti di dettaglio, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le utenze e per le attività proposte
 - quando possibile, quantificazione e documentazione dell'attività svolta dagli associati.
3. Sono liquidate esclusivamente le spese adeguatamente giustificate e rendicontate fino all'importo massimo assegnato attraverso l'avviso di cui all'art.9.

CAPO IV – CONTRIBUTI STRAORDINARI

art. 11 Contributo straordinario

1. Il contributo straordinario consiste nella concessione di somme di denaro a sostegno di specifiche attività e iniziative patrocinate, considerate meritevoli secondo i criteri di cui all'art.12.
2. Può fare richiesta di contributo straordinario qualunque associazione/ente senza scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative che si svolgano all'interno del territorio cittadino e, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di



particolare rilievo per la stessa.

Art. 12 Presentazione delle domande

1. L'Avviso di concessione dei contributi, recante le specifiche modalità di presentazione delle domande e relativa modulistica, è normalmente pubblicato con cadenza semestrale, in base agli stanziamenti di bilancio, a seguito di deliberazione di Giunta. È facoltà dell'Amministrazione stabilire criteri di valutazione aggiuntivi, nonché l'entità del contributo massimo erogabile per ciascuna proposta. La richiesta di contributo non deve in ogni caso superare le somme stanziare nel bilancio di previsione.
2. Il Dirigente del servizio, si esprime sulla validità della proposta e individua il grado di pubblico interesse della stessa, sulla base dei contenuti specifici dell'Avviso di cui al punto 1 e dei criteri di valutazione definiti al punto 3.
3. I contributi afferiscono a tre diversi settori di competenza. La proposta, per essere accettata, deve possedere almeno 6 requisiti tra quelli definiti nel settore corrispondente:

SETTORE CULTURA

Qualità	1.attinenza a programmi e progetti dell'Amministrazione comunale in ambito culturale 2.rilevanza ai fini della promozione culturale della città 3.coinvolgimento di gruppi giovanili e/o enti scolastici
Esperienza	1.rappresentatività, efficienza ed efficacia del soggetto proponente (rendicontazioni attività precedenti) 2.periodicità/continuità delle iniziative proposte 3.strumenti/strategie di comunicazione previsti
Autonomia	1.sostenibilità del rapporto tra il costo dell'iniziativa e i risultati ipotizzati 2. capacità di cofinanziamento, collaborazioni e partnership, progetti di rete



Radicamento	1. Iscrizione all'Albo delle associazioni
-------------	---

SETTORE SPORT

Qualità	<ol style="list-style-type: none">1. attinenza a programmi e progetti dell'Amministrazione comunale in ambito sportivo2. rilevanza ai fini della promozione dello sport e del benessere fisico3. coinvolgimento di gruppi giovanili e/o enti scolastici
Esperienza	<ol style="list-style-type: none">1. rappresentatività, efficienza ed efficacia del soggetto proponente (rendicontazioni attività precedenti)2. periodicità/continuità delle iniziative proposte3. strumenti/strategie di comunicazione previsti
Autonomia	<ol style="list-style-type: none">1. sostenibilità del rapporto tra il costo dell'iniziativa e i risultati ipotizzati2. capacità di cofinanziamento, collaborazioni e partnership, progetti di rete
Radicamento	1. Iscrizione all'Albo delle associazioni

SETTORE SOCIALE

Qualità	<ol style="list-style-type: none">1. attinenza a programmi e progetti dell'Amministrazione comunale in ambito sociale2. rilevanza nel generare benessere sociale per la comunità3. coinvolgimento di gruppi giovanili e/o enti scolastici
Esperienza	<ol style="list-style-type: none">1. rappresentatività, efficienza ed efficacia del soggetto proponente (rendicontazioni attività precedenti)2. periodicità/continuità delle iniziative proposte3. strumenti/strategie di comunicazione previsti



Autonomia	1. sostenibilità del rapporto tra il costo dell'iniziativa e i risultati ipotizzati 2. capacità di cofinanziamento, collaborazioni e partnership, progetti di rete
Radicamento	1. Iscrizione all'Albo delle associazioni

Art. 13 Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione avviene utilizzando la modulistica allegata all'avviso di erogazione dei contributi. La modulistica deve essere compilata con cura in tutte le sue parti. La presentazione di rendicontazioni incomplete o incongruenti può comportare la revoca del contributo.

2. In caso di parziale o difforme effettuazione dell'iniziativa concordata, in caso di consuntivo di spesa inferiore a quanto preventivato originariamente, o in caso di mancata realizzazione della stessa, il Comune riduce proporzionalmente il contributo accordato nonché, eventualmente, procede alla revoca del provvedimento di concessione iniziale con recupero parziale o integrale di quanto già concesso.

3. La liquidazione degli interventi di natura economica, presentata utilizzando la modulistica fornita dal Comune, dovrà comprendere:

- rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e di tutte le spese sostenute
- fatture o documenti contabili giustificativi in originale o in copia, delle spese sostenute.

4. Non sono considerate spese ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico:

- le spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili al pernottamento di soggetti coinvolti nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi
- le spese per servizi di ristoro e catering che non siano strettamente riferibili alla realizzazione delle iniziative, in quanto non fruibili dai partecipanti alle iniziative stesse



- le spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti beneficiari in occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale.

Art. 14 Vantaggi economici indiretti

1. Costituisce vantaggio economico indiretto l'utilizzo gratuito di beni di proprietà comunale.
2. Nell'ambito delle attività e delle iniziative disciplinate dal presente regolamento, l'esonero parziale o totale da tariffe o il godimento di diritti di utilizzo temporanei può essere riconosciuto, nel rispetto dei regolamenti vigenti e delle altre normative o disposizioni in materia.
3. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
4. Il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene. Solleva, altresì, il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
5. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

CAPO V – CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

Art. 15 Convenzioni

1. La convenzione è l'istituto attraverso il quale l'Amministrazione e un Ente del Terzo Settore, nell'ambito dei servizi di carattere generale, possono concorrere al raggiungimento di un obiettivo condiviso.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione a cui darà esecuzione il competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia.



3. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune
 - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa
 - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione
 - l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato
 - l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente
 - gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.
4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 16 Collaborazioni

1. Laddove sia conveniente, l'Amministrazione può attivare forme di collaborazione con le associazioni per la realizzazione di proprie iniziative. Tali collaborazioni sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del/la Dirigente del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

CAPO VI – PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

Art. 17 Obblighi di pubblicazione

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.



2. L'inosservanza degli obblighi citati al punto 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1 gennaio 2020.

3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al punto precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 18 Obblighi di trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:

- il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali
- l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione
- l'ufficio ed il responsabile del procedimento
- la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario
- il link dell'iniziativa selezionata ed il curriculum del soggetto incaricato.

2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni.

CAPO VII – VERIFICHE, REVOCHE e norme finali

Art. 19 Verifiche e controlli

1. Il Responsabile del servizio verifica, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative sostenute con gli interventi dell'Amministrazione comunale.

2. Il Responsabile, tramite l'Amministratore di riferimento, informa la Giunta Comunale dei risultati delle manifestazioni cui il Comune ha contribuito.



Art. 20 Revoche

1. A seguito delle verifiche, il Responsabile del servizio, ricorrendo le ipotesi di utilizzo scorretto o di inutilizzo delle risorse finanziarie, provvede alla revoca delle concessioni e al recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.

Art. 21 Norme finali e transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.